



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettoriale@regione.sicilia.it

Prot. n. 9816
del 13/06/2024

Nota trasmessa tramite mail. Non segue cartaceo

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

OGGETTO: Elezioni amministrative 2024 – Turno di ballottaggio del 23/24 giugno 2024 - Competenze dovute ai componenti degli Uffici elettorali.

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
CALTANISSETTA SIRACUSA
LORO SEDI

Alle Corti di Appello di
CALTANISSETTA - CATANIA

e per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati al turno di ballottaggio

Con D.A. n. 69 del 10 aprile 2024 dell' Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, è stata fissata per i giorni di sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni di domenica 23 giugno 2024 e lunedì 24 giugno 2024, la data per l' elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di cui al medesimo D.A. 69/2024

Considerato che non sussistono più la condizione di applicabilità delle norme statali in materia di procedimento elettorale in quanto la concomitanza con altre elezioni non ricorre per il turno di ballottaggio, si comunicano le misure degli onorari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali per il turno di ballottaggio e si invitano codeste Prefetture a volerne informare le Amministrazioni comunali interessate.

PARTE I - COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI SEGGI

§ - Onorario fisso dovuto ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

Per quanto disposto dall'art.1 della l. r. 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione spetta il seguente onorario fisso, rideterminato con il D. P. reg. n. 9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 dell'1 febbraio 2008:

- **€ 155,92 per il Presidente;**
- **€ 126,68 per ciascuno degli scrutatori ed il Segretario.**

Inoltre, per quanto disposto dall'art. 2 della l. r. 12 agosto 1989, n. 18, al Presidente ed ai componenti dei **seggi speciali** di cui all'art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, spetta il seguente onorario fisso, così rideterminato:

- **€ 75,72 per il Presidente;**
- **€ 63,72 per ciascuno dei due scrutatori.**

Gli onorari fissi devono essere liquidati dal comune presso il quale è costituito l'Ufficio elettorale di sezione.

I suddetti onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali perché costituiscono rimborso spese fisso forfettario (art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Si precisa che la liquidazione deve essere effettuata su un prospetto conforme all'allegato modello "A". Le indicazioni di cui alle colonne dal n. 1 al n. 4 del suddetto prospetto devono essere apposte dai Presidenti di seggio e servono da base per la liquidazione degli onorari.

L'onorario, essendo corrisposto in misura forfettaria per la specifica funzione di ciascun componente del seggio, è dovuto per intero nel caso in cui sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti il seggio e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni del seggio.

PARTE II - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

§ 2 – Trattamento economico del Presidente e dei componenti degli Uffici Centrali e dei componenti delle Adunanze dei Presidenti dei seggi (elezioni comunali)

Nei comuni con più di una sezione elettorale, ai partecipanti alle Adunanze dei Presidenti di seggio, nonché ai componenti degli Uffici Centrali è attribuito, oltre al trattamento di missione ove spettante, il trattamento economico disposto dall'art. 1 della l. r. 12 agosto 1989, n.18, rideterminato con D.P.Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella GURS n. 5 del 1 febbraio 2008.

Onorario giornaliero fisso

- **€ 84,57** per il Presidente dell'Ufficio Centrale ex art.1, comma 4, l.r. n. 18/1989;
- **€ 68,38** per gli altri componenti dell'Ufficio Centrale compreso il Segretario ex art.1, comma 3, l.r. n. 18/1989;
- **€ 68,38** per il Presidente ed i componenti l'Adunanza dei Presidenti, compreso il Segretario, ex art.1, comma 3, l.r. n. 18/1989.

L'onere della spesa graverà totalmente sull'amministrazione comunale.

I suddetti onorari, diversamente dagli onorari previsti per i componenti dei seggi elettorali di cui alla PARTE I, sono assoggettati alle ritenute fiscali previste per legge, dal che gli importi previsti sono da considerare al lordo delle ritenute. Gli onorari sopra riportati competono per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei predetti consessi.

I titoli di spesa per la corresponsione dei suddetti onorari dovranno essere corredati dai sottoannotati atti:

1° atti di nomina dei componenti degli uffici;

2° estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art.2 della l.r. 7 maggio 1977, n.29);

3° certificati attestanti le sedute stesse con l'indicazione dei partecipanti.

Per gli onorari giornalieri e l'eventuale trattamento di missione dovuto ai componenti del seggio chiamati a partecipare all'Adunanza dei Presidenti di seggio ed ai lavori dell'Ufficio Centrale, i comuni devono provvedere a liquidazioni separate da quelle relative alle operazioni dei seggi.

La liquidazione verrà effettuata su un modello conforme all'allegato “ C”.

PARTE III – TRATTAMENTO DI MISSIONE

§ 3 – Diritto al trattamento di missione – Criteri generali

Ai Presidenti dei seggi compete il trattamento di missione quando, per esercitare le funzioni di cui sono investiti, devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria residenza anagrafica, nella quale, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano la dimora abituale.

Il trattamento di missione compete, sempreché esistano le condizioni per la sua attribuzione.

L'art.4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, esenta i Presidenti dei seggi elettorali dall'obbligo di rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni degli impiegati statali dall'art.4 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Pertanto, i Presidenti dei seggi devono considerarsi continuativamente in missione fino al momento della definizione delle operazioni dell'ufficio elettorale di cui fanno parte, comprendendo in tali fattispecie il tempo necessario per il rientro nella propria sede.

Nel rammentare che l'art. 10 della L. R. 8 febbraio 2007, n. 2, ha soppresso l'indennità di trasferta, si evidenzia che l'art. 43 del D. P. Reg. 22 giugno 2001, n. 10 ed i conseguenti contratti collettivi di lavoro hanno previsto il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo di categoria fino a 4 stelle ed il rimborso delle spese per il vitto. I predetti rimborsi vanno effettuati entro i limiti massimi consentiti e, ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se documentati da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

Per le trasferte di durata superiore a 12 ore spetta il rimborso della spesa sostenuta per un albergo fino a 4 stelle. Nell'ottica del razionale utilizzo delle risorse, l'accezione “albergo fino a 4 stelle” deve intendersi nel senso che la categoria 4 stelle deve essere presa in considerazione qualora si verifichi l'impossibilità di pernottamento in strutture a 3 stelle o comunque la spesa non superi quella relativa alla categoria 3 stelle. Dette circostanze dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessive € **61,10** per due pasti giornalieri (missioni superiori alle 12 ore); detto importo compete nella misura di € **30,55** per la consumazione di un solo pasto (missioni fino a 12 ore);

b) prezzo di una camera singola in albergo sino a 4 stelle (missioni superiori alle 12 ore).

Per quanto concerne gli scrutatori ed i segretari, si rammenta che detti componenti il seggio elettorale, essendo residenti nel comune, potranno eventualmente recarsi in missione solo per il recapito dei plichi elettorali fuori dal comune in cui ha sede la sezione.

Il rimborso della spesa è consentito nelle misure sopra indicate.

A) Spese di viaggio, indennità supplementare e compensi chilometrici

Per i viaggi compiuti con proprio mezzo di trasporto, le distanze si computano dalla casa municipale del comune di residenza, ovvero dall'abitazione dell'interessato, nel caso che questi si trovi in una frazione o località isolata.

E' ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi per il raggiungimento delle località sedi di seggio.

Ai Presidenti vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute (anche se di prima classe o se comprensive di supplemento per treno rapido), sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa sostenuta per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea terrestre o marittima se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre o marittima è corrisposta una indennità chilometrica di **€ 0,001**.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto bagaglio.

Giusto quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, i componenti degli Uffici Elettorali sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

In dipendenza di quanto previsto dal predetto art.4, ai componenti l'Ufficio Elettorale che ne fanno richiesta dovrà essere liquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836, nella misura stabilita dall'art.8 della legge 26 luglio 1978,n.417, cioè pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo.

B) Liquidazione del trattamento di missione

A corredo della richiesta di liquidazione del trattamento di missione occorre unire i documenti di viaggio, le fatture dell'albergo, quelle relative ai pasti consumati nonché, per le missioni effettuate con mezzo proprio, i certificati dell'Amministrazione comunale comprovanti le relative distanze.

Qualora sia stato fatto uso del treno rapido, deve unirsi il biglietto comprovante la spesa del supplemento.

Il comune deve astenersi dal liquidare il trattamento di missione in tutti i casi di incompletezza della documentazione formale; trattandosi di rimborso delle spese nessuna ritenuta deve essere operata.

I mandati di pagamento delle indennità di missione devono essere emessi dal comune al lordo del versamento delle ritenute di legge.

**Il Dirigente del Servizio 5
Ufficio Elettorale
Giovanni Corso**